



Regione Lombardia

DECRETO N. 13119

Del 15/09/2022

Identificativo Atto n. 5633

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Oggetto

STATO DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO DI PRELIEVO DEL CINGHIALE (IAPC) NELLA PROVINCIA DI BERGAMO NELLA STAGIONE VENATORIA 2022/2023 - INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLO IAPC DI CUI AL DDS 20 MAGGIO 2022, N. 7034 IN OTTEMPERANZA AL PIANO REGIONALE DI INTERVENTI URGENTI PER LA GESTIONE IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA (PSA) DENOMINATO (PRIU).

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA BERGAMO

RICHIAMATI:

- il Decreto 4 giugno 2020, n. 6481 con il quale è stato approvato il Progetto Pluriennale - 2020/2024 di gestione del cinghiale di competenza della Struttura A.F.C.P di Bergamo;
- il vigente parere ISPRA 24 marzo 2022, n. 52615 "Richiesta di parere in merito alla proposta di piano di prelievo in caccia di selezione al Cinghiale per i comprensori alpini della Provincia di Bergamo, per il periodo 1 aprile 2022 – 31 marzo 2023, stagione venatoria 2022/2023" di seguito definito Parere ISPRA;
- Il DDS 20 maggio 2022, n. 7034 "Approvazione delle disposizioni attuative della caccia di selezione al cinghiale e dell'intervento annuale di prelievo stagione venatorio 2022/2023 (di seguito definito IAPC) nel Comprensorio alpino di Caccia Prealpi Bergamasche. Contestuale modifica e riallineamento del progetto pluriennale di gestione del cinghiale (P.P.G.C) del Comprensorio alpino di caccia Prealpi bergamasche";
- l'Ordinanza del TAR per la Lombardia – Sez. di Brescia n.190/2022
- il Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) della Regione Lombardia per il triennio 2022/2025 approvato con DDS 30 giugno 2022 n.6587 di seguito denominato PRIU;
- la L.R. 26/93 art. 24 così come modificata dall'art. 6 comma 2 della L.R. 20 maggio 2022 n.8;

PRESO ATTO dell'eccellente stato di avanzamento dei prelievi in selezione nel CAC Prealpi iniziati il 25 maggio u.s. che a far data 1° settembre 2022 ammontavano già a 683 capi dei 1600 da abbattere fino al 31 marzo 2023, così come risultanti dall'ultima comunicazione formale ricevuta dal CAC in parola ed acquisita agli atti;

ASSUNTO che pur a fronte dei prelievi suddetti, mai raggiunti precedentemente nel territorio provinciale di competenza in soli tre mesi e mezzo, i danni alle produzioni agricole risultanti dai sopralluoghi effettuati dalla Struttura scrivente a partire dal 1 gennaio 2022 ammontano già a più di € 115.000;



Regione Lombardia

PRESO ATTO dell'Ordinanza del TAR per la Lombardia – Sez. di Brescia n.190/2022, che ha disposto che *“il CAC, quando elabora lo IAPC, deve farsi carico delle esigenze rappresentate dall'Ente gestore (nдр ZSC Valpredina-Misma) sulle modalità di svolgimento della caccia e sul numero di capi prelevabili. Rimane invece del CAC, trattandosi di un profilo gestionale, la scelta circa l'individuazione di categorie preferenziali di cacciatori da ammettere alla caccia di selezione nella fascia di rispetto, gli eventuali contrasti saranno risolti dalla Regione al momento dell'approvazione delle IAPC”*

RICHIAMATO che, in ottemperanza all'ordinanza di cui al punto precedente sono stati convocati i rappresentanti del CAC e della ZSC Valpredina Misma al fine di concordare le più efficaci modalità di prelievo all'interno della fascia di 1000 metri di cui al vigente Piano faunistico venatorio ed é stato sottoscritto in data 11 maggio 2022 dal Presidente del CAC, dal Direttore della ZSC Valpredina Misma e dal Dirigente della scrivente struttura, nel quale le parti hanno condiviso quanto segue:

1. integrazione dello IAPC del CAC Prealpi bergamasche con l'identificazione cartografica dei confini del buffer di 1000 metri intorno alla ZSC Valpredina Misma redatta e condivisa dall'Ente gestore e dal CAC Prealpi bergamasche
2. all'interno della zona individuata verrà effettuata esclusivamente la caccia di selezione al cinghiale con utilizzo di munizionamento senza piombo
3. verranno ripristinati i punti di sparo esistenti alla data del 31/12/2021 e quelli istituiti successivamente istituiti previa verifica di sovrapposizioni di punti e di distanze tra punti di foraggiamento
4. il punto sparo nell'area di buffer che non registrerà abbattimenti per il periodo di 30 giorni verrà cancellato
5. all'Ente gestore verrà consentito l'accesso all'applicativo Xcaccia in modo da valutare l'attività in essere nei punti sparo di competenza, tramite l'app verranno raccolte informazioni relative all'orario d'uscita, n. di colpi sparati, capi prelevati, classe d'età e sesso
6. il piano di prelievo della fascia di rispetto della ZSC sarà compreso nel piano del CAC Prealpi bergamasche
7. le comunicazioni di carattere sanitario e biometrico verranno messe a disposizione dell'ente gestore, così come gli avvistamenti di fauna diversa da quella oggetto di prelievo;

CONSIDERATO:

- che tra la Direzione della ZSC Valpredina Misma e il CAC Prealpi



Regione Lombardia

bergamasche hanno avuto luogo ulteriori incontri, così come disposto dall'Ordinanza del TAR Lombardia, al fine di gestire l'attività di prelievo in caccia di selezione del cinghiale nella ZSC;

- dopo il periodo previsto solo 18 cacciatori avevano effettuato almeno un abbattimento all'interno della ZSC dando così dimostrazione di efficienza ed efficacia;
- il CAC ha pertanto identificato n.2 nuovi cacciatori per l'esercizio della caccia di selezione al cinghiale all'interno della ZSC portando così a 20 il numero dei cacciatori operanti all'interno della ZSC così come indicato dall'Ente gestore;
- che non è stata trovata un'identificazione cartografica dei confini del buffer di 1000 metri intorno alla ZSC Valpredina Misma redatta e condivisa dall'Ente gestore e dal CAC Prealpi bergamasche e pertanto continuerà ad essere considerata la cartografia rappresentata dal Piano faunistico-venatorio provinciale vigente di cui è parte integrante e sostanziale;
- che pur non essendo ancora in funzione l'applicativo denominato Xcaccia che il CAC s'era impegnato ad attivare, con l'Ente gestore sono state trovate adeguate modalità comunicative sui risultati gestionali degli abbattimenti all'interno della ZSC;

CONSIDERATO, alla luce dei risultati sopra documentati, della popolazione residua presente e ai fini del raggiungimento dei severi obiettivi del PRIU si valuta assai necessario procedere alla rimozione di taluni vincoli che limitano gli abbattimenti del cinghiale in caccia di selezione, come peraltro indicato dalle normative approvate dopo l'assunzione del DDS 20 maggio 2022, n. 7034;

RITENUTO di provvedere, in esito alle finalità di cui al punto precedente per la stagione venatoria 2022/2023, a quanto segue:

- togliere ogni limite al carnere giornaliero come previsto dalla L.R. n.26/93 art. 24 così come modificata dall'art. 6 comma 2 della L.R. 20 maggio 2022 n.8;
- togliere il limite al carnere annuale di abbattimento dei cinghiali per permettere il raggiungimento delle percentuali di abbattimento previste dal PRIU (80% della popolazione presente sul territorio);
- consentire al CAC Prealpi di autorizzare i cacciatori di selezione alle specie capriolo, cervo e muflone, in possesso dell'abilitazione per la caccia di selezione al cinghiale, ad abbattere con tiro opportunistico un cinghiale secondo le modalità stabilite dal Regolamento approvato dal CAC allegato al presente decreto (allegato 1);



Regione Lombardia

- stabilire che il piano di prelievo previsto dal DDS 20 maggio 2022, n. 7034 sia da considerarsi un piano minimo come previsto dal suddetto PRIU;
- prevedere un aumento dello IAPC del 30% così come indicato dal PRIU al punto 6.4 e come richiesto anche dal CAC Prealpi bergamasche con mail del 06/09/2022, mantenendo invariate le proporzioni per genere ed età previste dal DDS 20 maggio 2022, n. 7034 e che il 50% del piano di prelievo dei maschi adulti così aumentato sia riservato all'abbattimento di soggetti che arrecano danni ai terreni agricoli di proprietà o in gestione ad Aziende agricole con partita IVA;
- mantenere come limite orario per la caccia in selezione del cinghiale le ore 24.00;
- in ottemperanza a quanto stabilito dall'Ordinanza sopracitata che nella ZSC Valpredina Misma operino i venti cacciatori individuati di concerto tra il CAC Prealpi bergamasche e l'ente gestore;
- integrare il DDS 20 maggio 2022, n. 7034 con le sanzioni indicate dal Servizio di Polizia provinciale e già previste per le aree non vocate nel DDS 18/05/2022 n. 2095. Più precisamente di stabilire che oltre alle sanzioni amministrative e/o penali, previste dalla normativa vigente in materia venatoria, compreso il risarcimento del capo prelevato, quando definito il procedimento dell'illecito, il Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino, applicherà nei confronti dei cacciatori/trasgressori le seguenti sanzioni accessorie, oltre a quelle previste dal punto 6 della D.G.R. n.1019/2018 comunicando la sospensione comminata sia agli Uffici Regionali AFCP sia alla Polizia Provinciale, per i relativi seguiti di competenza e cioè sospensione del cacciatore dalla caccia di selezione al cinghiale per un periodo minimo di un mese e fino a un massimo di un anno nei casi di:

- omessa o incompleta comunicazione preventiva dell'uscita di caccia;
- caccia praticata in luogo diverso da quello segnalato:

qualora in questi casi sia stato prelevato uno o più capi di cinghiale, gli stessi saranno sequestrati ai fini della confisca e saranno conferiti dalla Polizia Provinciale al centro di verifica per la rilevazione dei dati biometrici. I capi prelevati saranno comunque decurtati dal piano di prelievo.

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti;



Regione Lombardia

VISTI ai fini della competenza all'adozione del presente provvedimento:

- la L.R. 7 luglio 2008 n.20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale”;
- i provvedimenti organizzativi della Giunta di Regione Lombardia della XI legislatura che hanno determinato l'assetto organizzativo ed in particolare la D.G.R. XI/5105 del 26.07.2021 “XIII provvedimento organizzativo 2021” con la quale è stato assegnato l'incarico sulla posizione dirigenziale della Struttura Agricoltura Foreste, Caccia e Pesca di Bergamo ad Alberto Lugoboni;

per le motivazioni citate in premessa che si intendono integralmente recepite:

DECRETA

1. di prendere atto dei risultati conseguiti alla data del 01/09/2022;
2. di prevedere per la stagione venatoria 2022/2023 le seguenti disposizioni integrative e modificative a quanto stabilito nel DDS 20 maggio n. 7034:
 - togliere ogni limite al carniere giornaliero come previsto dalla L.R. 26/93 art. 24 così come modificata dall'art. 6 comma 2 della L.R. 20 maggio 2022 n. 8;
 - togliere il limite al carniere annuale di abbattimento dei cinghiali per permettere il raggiungimento delle percentuali di abbattimento previste dal PRIU (80% della popolazione presente sul territorio);
 - consentire al CAC Prealpi di autorizzare i cacciatori di selezione alle specie capriolo, cervo e muflone, in possesso dell'abilitazione per la caccia di selezione al cinghiale, ad abbattere con tiro opportunistico un cinghiale secondo le modalità stabilite dal Regolamento approvato dal CAC allegato al presente decreto (allegato 1);
 - di stabilire che il piano di prelievo previsto dal DDS 20 maggio 2022, n. 7034 sia da considerarsi un piano minimo come previsto dal suddetto PRIU;
 - di prevedere un aumento dello IAPC del 30% così come indicato dal PRIU al punto 6.4 e come richiesto anche dal CAC Prealpi



Regione Lombardia

bergamasche con mail del 06/09/2022, mantenendo invariate le proporzioni per genere ed età previste dal DDS 20 maggio 2022, n. 7034 e che il 50% del piano di prelievo dei maschi adulti sia riservato all'abbattimento di soggetti che arrecano danni ai terreni agricoli di proprietà o in gestione ad Aziende agricole con partita IVA;

- di mantenere come limite orario per la caccia in selezione del cinghiale le ore 24.00;
- in ottemperanza a quanto stabilito dall'Ordinanza sopracitata che nella ZSC Valpredina Misma operino i venti cacciatori individuati di concerto tra il CAC Prealpi bergamasche e l'ente gestore;
- di integrare il DDS 20 maggio 2022, n. 7034 con le sanzioni indicate dal Servizio di Polizia provinciale e già previste per le aree non vocate nel DDS 18/05/2022 n. 2095. Più precisamente di stabilire che oltre alle sanzioni amministrative e/o penali, previste dalla normativa vigente in materia venatoria, compreso il risarcimento del capo prelevato, quando definito il procedimento dell'illecito, il Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino, applicherà nei confronti dei cacciatori/trasgressori le seguenti sanzioni accessorie, oltre a quelle previste dal punto 6 della D.G.R. n.1019/2018 comunicando la sospensione comminata sia agli Uffici Regionali AFCP sia alla Polizia Provinciale, per i relativi seguiti di competenza e cioè sospensione del cacciatore dalla caccia di selezione al cinghiale per un periodo minimo di un mese e fino a un massimo di un anno nei casi di
 1. omessa o incompleta comunicazione preventiva dell'uscita di caccia;
 2. caccia praticata in luogo diverso da quello segnalato:
qualora in questi casi sia stato prelevato uno o più capi di cinghiale, gli stessi saranno sequestrati ai fini della confisca, e saranno conferiti dalla Polizia Provinciale al centro di verifica per la rilevazione dei dati biometrici. I capi prelevati saranno comunque decurtati dal piano di prelievo;
- 3. di disporre l'immediata esecutività del presente atto;
- 4. di trasmettere copia del presente provvedimento al comitato di gestione dei CAC della provincia di Bergamo e, al Servizio di Polizia



Regione Lombardia

Provinciale della Provincia di Bergamo, al Comando Carabinieri Forestali di Bergamo, alle organizzazioni agricole, alla Direzione Generale Agricoltura;

5. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima.

IL DIRIGENTE

ALBERTO LUGOBONI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge